

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 25.07.2016

REPERTORIO NUMERO 4.261

RACCOLTA NUMERO 3.157

**STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.".**

**TITOLO I DENOMINAZIONE-OGGETTO-
SEDE-DURATA**

Articolo 1

La società è denominata:

"ASMEL CONSORTILE Soc. cons. a r.l.".

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al successivo articolo.

La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

A tal fine viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

La Società in particolare, nel rispetto della vigente normativa svolge funzioni di centrale di committenza, così come definita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;

d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento così come individuati in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 37 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione de-

gli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;

- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;

- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;

- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Gallarate (VA).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 28.802,20 (ventottomilaottocentodue virgola venti) ed è rappresentato da tante partecipazioni quante sono i soci.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro. Non è ammesso essere soci della Società senza essere contemporaneamente soci di ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Articolo 6

E' vietato il trasferimento delle quote sociali per successione a causa di morte o per donazione. E' riconosciuto in questo caso il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.

In caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda, del suo prezzo, le generalità del

cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale (diritto di prelazione). Qualora non sia esercitato dai soci il suddetto diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile se la maggioranza dei soci, calcolata per quote di capitale, nel termine di trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, non abbia negato il gradimento al cessionario proposto.

Nel caso in cui non sia esercitato dai soci il diritto di prelazione e la maggioranza dei soci neghi il gradimento al cessionario, al socio che intendeva trasferire la propria quota di partecipazione è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

Nel caso le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie loro riservate di cui all'articolo 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi

alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete all'organo amministrativo.

Qualora l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nei seguenti casi di:

- modificazioni dello statuto;
- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi re-

sponsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

- decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, nonché la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Articolo 13

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di un elenco di candidati individuati da "ASMEL Associazione"; La scelta del numero di amministratori è rimessa alla decisione dei soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea.

L'Organo amministrativo:

- è rieleggibile;

- resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina;

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

- abbia liti pendenti con gli enti soci;

- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III,

Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;

- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;

- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospen-

sione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina da parte dei soci, verrà eletto fra i consiglieri il presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'assemblea, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei consiglieri in carica;

- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed al sindaco se nominato) con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (ed il sindaco se nominato).

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge. Le cariche di presidente e di amministratore delegato non sono cumulabili.

Articolo 14

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e li esercita, in caso di Consiglio di Amministrazione, in maniera collegiale o mediante delega, al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo consortile.

Sono esclusi i poteri che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espletamento dei suoi compiti, che vengono qui di seguito elencati a mero titolo esemplificativo:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'organo amministrativo. Egli potrà conferire parte dei propri poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

L'organo amministrativo potrà avvalersi di un comitato tecni-

co-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea.

Articolo 16

Ciascun socio ha diritto ad avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

17

La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore.

Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

RAPPORTI CON I SINGOLI SOCI - CATEGORIE - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 19

La società nell'espletamento delle attività societarie potrà avvalersi di

1. prestazioni di servizi da parte dei soci;
2. loro beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società;
3. loro personale dipendente ritenuto necessario

per la perfetta o migliore esecuzione delle attività sociali.

I compensi spettanti ai singoli soci per le prestazioni sudette saranno determinati d'accordo tra il socio medesimo e l'organo amministrativo.

Articolo 20

Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Possono essere soci soggetti pubblici e loro forme associative.

Articolo 21

Il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge.

In ogni caso di esclusione dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso avverrà esclusivamente con eccedenze di bilancio distribuibili.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI

Articolo 22

L'Organo amministrativo propone e l'assemblea approva eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO IX SCIoglimento E

LIQUIDAZIONE Articolo 23

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie deliberazioni in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO X CLAUSOLA

COMPROMISSORIA Articolo

24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria com-

petenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO XI

RINVIO

Articolo 25

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile.

Firmato: ARTURO MANERA, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)

Regolamento delle attività di indirizzo e controllo

sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., attraverso l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo".
2. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata aventi valenza generale o specifica per l'Ente interessato. Nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Art. 2 - Funzione di indirizzo

3. L'Assemblea dei Soci assolve la funzione di indirizzo mediante la partecipazione degli Enti nelle modalità indicate nello statuto societario.

Art.3 - Funzione amministrativa di centrale di committenza

4. Ciascun Ente concorre all'individuazione dei fabbisogni degli Enti destinatari delle procedure aggregate nelle modalità individuate dall'Ordinamento.
5. Ciascun Ente, in qualità di Stazione Appaltante, per ciascuna procedura di affidamento non rientrante nella tipologia di appalti aggregati, approva apposita determinazione a contrarre che individui il soggetto responsabile, il contenuto, i criteri e le modalità di espletamento della procedura stessa.

Art. 4 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo è intesa come verifica dell'attuazione degli indirizzi degli Enti e delle relative modalità di svolgimento da parte della società.
2. Gli enti soci esercitano le seguenti tipologie di controllo:

- 2.1. controllo economico-finanziario che risponde all'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolge in coerenza con i dati di previsione ovvero se richiede interventi correttivi. Tale attività è espletata mediante i poteri esercitati dall'Assemblea dei Soci e attraverso la ratifica delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2.2. controllo gestionale che risponde all'obiettivo di verificare "in tempo reale" la rispondenza delle determinazioni societarie agli obiettivi della stessa e alle esigenze specifiche di ciascun Ente socio destinatario degli effetti del provvedimento. Tale attività è espletata attraverso la previa comunicazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci e la ratifica delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'organo amministrativo.
3. L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del c.c.

Art. 5 - Informazione e trasparenza

1. Ciascun Ente, nella sua qualità di socio, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alle società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi e degli altri Soci.
2. La società è tenuta a fornire, a richiesta del Comune, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo e a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune per il controllo delle società. Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

Art. 6 - Disposizione transitoria

1. L'attuazione del presente Regolamento integra, per quanto non espressamente previsto ovvero incompatibile, i vigenti regolamenti comunali.

2. Ciascun Ente Socio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo e la società, nella prima seduta utile, recepisce nel proprio statuto e negli strumenti di controllo societario, di cui ai precedenti articoli, doveri ed obblighi che ne conseguono.

